Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1969, n. **927**.

Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

ROMUR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 novembre 1969, n. **928**.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 novembre 1969, n. **929**.

Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: « I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **930**.

Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

« Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **931**.

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, è elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 50 milioni sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 5 dicembre 1969, n. **932**.

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Assunzione della qualità di imputato*).

« Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto,

nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia ».

Art. 3.

L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Sommarie informazioni*).

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-*ter*, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-*quater*, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

Art. 5.

L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica*)

« Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 249-*bis*.

(*Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari*)

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

Art. 8.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Avviso di procedimento. Nomina del difensore*)

« Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che pos-

sono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 ».

Art. 9.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Avviso di procedimento - Nomina del difensore*)

« Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dagli articoli 231 e 232 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1969.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma;

Visti i decreti presidenziali 6 ottobre 1953, n. 6449, 22 dicembre 1954, n. 590 e 18 dicembre 1957, n. 5441, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2897, con il quale venne disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia suddetta;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, durante la quale non vennero presentate opposizioni;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 139/2034 del 18 gennaio 1968;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Viterbo, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1969
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 82

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Viterbo

Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
Pozzo Riello	Località Riello	Viterbo	L'intera resa idrica del pozzo sito in località omonima del comune di Viterbo in proprietà dei signori Mencarini e Cancioni. Portata pozzo circa litri/sec. 7,50

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(11505)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, approvato con decreto ministeriale in data 5 aprile 1944 e modificato con ordini del Governo militare alleato in data 25 marzo 1947, 19 dicembre 1947, 1° febbraio 1951, 26 marzo 1954 nonchè con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 26 agosto 1969 nonchè dal presidente della ripetuta cassa in data 12 novembre 1969;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Attesa l'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, allegato al presente decreto, composto di numero 56 articoli e di una norma transitoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trieste

TITOLO I

Origine e costituzione - Scopo - Patrimonio - Durata

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Trieste, già denominata Cassa di risparmio Triestina, è la continuazione del Monte civico commerciale di Trieste, istituito nel 1842 dal municipio di Trieste e dalla camera di commercio e industria di Trieste.

Essa aderisce alla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie ed ha la sua sede legale e la direzione generale in Trieste. E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

La sua durata è illimitata.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi oculato e conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per l'oscillazione del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1. Il consiglio di amministrazione;
2. Il comitato quando sia costituito a termini del successivo art. 14;
3. Il presidente;
4. Il collegio sindacale;
5. Il direttore generale;
6. Le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vicepresidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vicepresidente sono nominati a norma di legge.

Gli altri membri del consiglio sono nominati:

tre dalla giunta municipale di Trieste;

tre dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

uno dalla giunta della provincia di Trieste.

La nomina non comporta rappresentanza negli organi amministrativi degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

La nomina dei consiglieri viene fatta tenute presenti le norme e le incompatibilità di legge.

In particolare non possono assumere l'ufficio di consiglieri:

a) coloro che ricoprono una carica o un ufficio negli istituti di credito operanti nella zona di lavoro della Cassa di risparmio esclusi quelli dei quali la Cassa sia partecipante;

b) coloro che hanno liti o vertenze con l'istituto o gli abbiano causato delle perdite;

c) il coniuge, i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei dirigenti e dei funzionari; il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso degli impiegati dell'Istituto.

Coloro che all'atto della nomina o successivamente venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vicepresidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alle fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

Gli amministratori scaduti mantengono l'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Gli amministratori nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare prima della scadenza durano in carica per il tempo che rimaneva da compiersi dai consiglieri surrogati.

Art. 9.

Al presidente, al vicepresidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste da regolamentazioni interne oltre al rimborso delle spese, una meda-

glia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio si raduna, di regola, una volta al mese od ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per la validità delle deliberazioni di cui al punto 7 del successivo art. 12 nonchè di quelle afferenti la costituzione del comitato, la cessazione delle sue funzioni ed i limiti di autonomia di cui al punto 8 del succitato art. 12 occorre il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 11.

Il consigliere il quale manchi d'intervenire per tre volte consecutive alle riunioni, senza motivo di legittimo impedimento, sarà dichiarato decaduto d'ufficio dal consiglio di amministrazione e ne sarà provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 12.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, di uno o due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato e sulla cessazione delle sue funzioni nonchè sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato e della giunta direttiva della sezione autonoma di credito fondiario, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sulla erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire 4.000.000 o durata superiore ad anni 9;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 10.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

20) sulle partecipazioni ad istituti od enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza in conformità al punto *c*) dell'art. 37 e sulla eventuale nomina di rappresentanti della Cassa agli organi amministrativi e sindacali degli Enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 13.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 17, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato si compone del presidente, del vicepresidente e di due consiglieri nominati trimestralmente dal consiglio con la maggioranza di cui al quarto capoverso dell'art. 10, nonchè del direttore generale il quale ha pure voto deliberante. Presiede l'adunanza il presidente o chi ne fa le veci.

Il comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio nonchè su tutto quanto non è strettamente riservato dallo statuto alla competenza del consiglio entro i limiti dei poteri dallo stesso attribuitigli a mente del punto 8) art. 12;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporre al consiglio e sui quesiti che il consiglio intenda prospettargli.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Può altresì essere convocato quando due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti e tra questi del presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per quanto concerne la convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme dell'art. 10. Se però la frequenza delle riunioni è tale da impedire l'osservanza dei termini, la convocazione può essere fatta in una riunione per l'altra.

TITOLO IV

Presidente - Rappresentanza

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa in ogni sua funzione ed in sede giudiziaria.

Egli convoca e presiede il consiglio, il comitato e le eventuali commissioni consultive, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto, consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi iscritti a favore della Cassa o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia di operazioni di credito quando il credito della stessa sia completamente estinto, prende nei casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari sottoponendoli, per la ratifica, all'organo competente nella sua prossima riunione.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vicepresidente e in assenza anche di questi il consigliere più anziano.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o dell'impedimento delle persone che nell'ordine gerarchico lo precedono.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 16.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dagli enti fondatori e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica un anno, fino alla approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'articolo 12, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 17.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 12;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni curandone il coordinamento secondo le direttive dell'amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale; nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale inoltre compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 18.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali al quale o ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 19.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale. Qualora vi siano due vice direttori generali le funzioni del direttore generale vengono assunte dal vice direttore generale più anziano in carica o, se di nomina contemporanea, dal più anziano di età e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dall'altro vice direttore generale. In caso di assenza od impedimento di coloro che precedono, le ripetute funzioni verranno assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento

TITOLO VII

Personale

Art. 20.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 21.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali d'importo, natura e misura della garanzia e condizioni di qualsiasi genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela; soltanto il tasso d'interesse può essere fissato dal consiglio di amministrazione in misura più favorevole di quella praticata alla clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII
Dipendenze

Art. 22.

Le dipendenze, di cui all'art. 3, sono soggette alla direzione generale e possono essere classificate in sedi, filiali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX
Operazioni passive

Art. 23.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 24.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi vengono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 25.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Per il ritiro delle somme depositate in libretti nominativi è ammesso il mandato in carta libera senza autenticazione, purchè speciale per una sola riscossione e purchè la firma del titolare o del suo procuratore sia stata preventivamente depositata.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 26.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 27.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 28.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 29.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 30.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 31.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e depositi con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 32.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 23.

Art. 33.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano firmate dal suo personale.

Art. 34.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 35.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o, per i conti di corrispondenza, anche mediante disposizioni scritte.

Art. 36.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 37, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 37.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle Regioni, o ai quali lo Stato o le Regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari:

alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la cui assunzione sia autorizzata da leggi regionali, assistiti eventualmente da garanzia sussidiaria di delegazioni sui proventi devoluti alla Regione a norma dell'art. 49 dello Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), pagabili dal Tesoro dello Stato, o sui tributi regionali di cui all'art. 51 dello statuto predetto;

a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, con garanzia di cessioni di annualità o di altri crediti certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato e le Regioni e/o di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge e/o contro garanzia dello Stato o delle Regioni qualora tale forma di intervento sia espressamente prevista da una legge nazionale o regionale;

a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge o sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, da provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa e di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 38, 39 e 46, lettera g) in merito ai limiti di fido, salvo deroga da richiedersi all'organo di vigilanza;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti;

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 38.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 37 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società, privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 39.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi per importi maggiori all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 40.

Per le anticipazioni e i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 37 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 37 non deve superare i 2/3 del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 37.

Art. 41.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione o eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 37 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 43.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 44.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'articolo 37 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 37 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 37 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 37 potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 45.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 37 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 46.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 37: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 37: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 37, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 39 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 47

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli stessi, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Sezione per il credito fondiario

Art. 48.

La cassa di risparmio di Trieste esercita il credito fondiario a sensi del testo unico 19 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni, mediante una apposita sezione avente un fondo di garanzia, una contabilità ed un bilancio separati.

Il fondo di garanzia ammonta a lire 20.000.000, delle quali lire 10.000.000 sono conferite dalla Cassa di risparmio e lire 10.000.000 vengono conferite in parti uguali dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie con sede in Verona, e dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

Art. 49.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario, nonchè le norme per il funzionamento della Sezione.

Esso è coadiuvato per la gestione ordinaria da una giunta direttiva, composta da due membri del consiglio e da due rappresentanti nominati dagli Istituti partecipanti.

La giunta ha competenza e delibera sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per la aggiudicazione di immobili e sull'amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario.

La giunta provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che le vengono affidati dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente della Cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il credito fondiario di fronte ai terzi.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento, eseguite dall'istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente del pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito al pagamento di acconti.

Art. 50.

Dall'utile netto della sezione, il 10% deve essere destinato alla costituzione e all'incremento di un fondo di riserva, sino a che questo raggiunga la metà del fondo di garanzia.

Dal residuo viene prelevato quanto occorre per attribuire ai partecipanti un interesse sulle quote da essi effettivamente versate e nella misura massima del 6% in ragione d'anno; l'eventuale rimanenza è attribuita per metà al fondo di riserva e per metà al bilancio della Cassa di risparmio.

TITOLO XII

Operazioni varie

Art. 51.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 38 e 39 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 37, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

h) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

i) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

l) assumere la rappresentanza di Istituti di credito agrario e fondiario e di mediocredito legalmente autorizzati e compiere per loro conto le relative operazioni di credito, fornendo, se occorre, la propria fideiussione.

Art. 52.

La Cassa può assumere, con osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

TITOLO XIII

Bilancio

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio sentito il collegio sindacale e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto (*) e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

TITOLO XIV

Disposizioni generali

Art. 54.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa che non abbiano indicato un proprio domicilio o si siano resi irreperibili, lo abbiano eletto presso la Segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale e che, col semplice fatto di entrare in rapporto con la Cassa di risparmio e le gestioni annesse, abbiano accettato ed approvato sin dallo inizio dei loro rapporti i regolamenti e le condizioni dei servizi.

Art. 55.

Quando tra la Cassa di risparmio e le gestioni annesse e i loro contraenti esistono diversi conti, si ritiene, in ogni caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Cassa e delle gestioni annesse sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esse.

Art. 56.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

NORME TRANSITORIE

Gli amministratori nominati in forza del precedente statuto rimangono in carica per il periodo previsto dallo statuto medesimo (approvato con decreto ministeriale dd. 5 aprile 1944, modificato con gli ordini del GMA 25 marzo 1947, n. 331, 19 dicembre 1947, n. 88, 1° febbraio 1951, n. 22, 26 marzo 1954, n. 32 e con decreto ministeriale 17 ottobre 1961).

(*) La massa di rispetto s'intende costituita dai fondi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(11547)

DECRETO PREFETTIZIO 3 dicembre 1969.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 4240/27 in data 16 ottobre 1968, relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 51/69 in data 29 novembre 1969, con la quale il collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica di Nuoro designa il sig. Antonio Pirari quale proprio rappresentante in seno all'anzidetto consesso;

Visto l'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Antonio Pirari è nominato componente del consiglio di sanità in rappresentanza del collegio dei tecnici di radiologia medica di Nuoro.

Nuoro, addì 3 dicembre 1969

Il prefetto: ZANDA

(11719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto per le case popolari - Gestione speciale della Mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 2484, in data 29 novembre 1969, il dott. Emilio Militello è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto per le case popolari - Gestione speciale della Mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.

(11726)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di anatomia umana normale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11842)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « R. Masi » di Atripalda, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino numero 19488/2 del 22 luglio 1969, la cassa scolastica della scuola media statale « R Masi » di Atripalda (Avellino) è autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 (unmilione) per la istituzione dei premi di studio « Ciriaco De Luca » e « Spagnuolo Maria Celeste ».

(11651)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 99, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 13 luglio 1966 dalla prof.ssa Allegro Rachele, avverso la nota n. 24402 del 30 dicembre 1965 con la quale il provveditore agli studi di Caserta ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa e diretto ad ottenere la eliminazione dalle note di qualifica delle voci non favorevoli.

(11639)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto 24 marzo 1967, concernente l'esproprio di terreni per l'esecuzione di lavori di bonifica nel comprensorio del consorzio di Napoli e Volla.

Con decreto interministeriale 19 luglio 1969, n. 1882, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 24 marzo 1967, n. 505, nel senso che le zone di terreno a suo tempo espropriate, per l'esecuzione di lavori di bonifica nel comprensorio del consorzio di Napoli e Volla, sono quelle riportate nel catasto del comune di Napoli-Ponticelli, al foglio n. 10, mappale 3-*a* di mq. 2151, 3 ½ di mq. 317, 7-*a* di mq. 327, 7 ½ di mq. 336, 8-*a* di mq. 302, 77 di mq. 450 e 79 di mq. 13, per una superficie complessiva di mq. 3896.

(11680)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11808)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11616)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.126.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11617)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1969, il comune di Bellante (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.964.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11618)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.691.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11619)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.289.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11620)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.352.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11621)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.016.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11622)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.494.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11623)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.549.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11624)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.972.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 16 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,63	626,80	626,66	626,79	626,60	626,64	626,77	626,79	626,63	626,80
$ Can.	582,85	583,15	582,75	583,10	582,60	582,85	583 —	583,10	582,85	583 —
Fr Sv.	145,55	145,54	145,50	145,555	145,30	145,55	145,49	145,555	145,55	145,55
Kr D.	83,68	83,69	83,72	83,68	83,70	83,68	83,69	83,68	83,68	83,68
Kr N.	87,76	87,77	87,70	87,76	87,80	87,76	87,77	87,76	87,76	87,75
Kr. Sv.	121,24	121,17	121,18	121,24	121,20	121,24	121,19	121,24	121,24	121,25
Fol.	172,94	172,75	172,82	172,94	172,90	172,94	172,70	172,94	172,94	172,95
Fr. B.	12,61	12,61	12,5975	12,61375	12,60	12,61	12,61	12,61375	12,61	12,61
Franco francese	112,49	112,48	112,48	112,495	112,40	112,50	112,46	112,495	112,49	112,50
Lst.	1501,87	1502 —	1502,30	1502,20	1501,50	1501,88	1502,35	1502,20	1501,87	1502 —
Dm. occ.	170,61	170 —	169,95	170,165	169,60	160,13	169,89	170,165	170,16	170,30
Scell. Austr.	24,26	24,25	24,2650	24,2610	24,15	24,26	24,2625	24,2610	24,26	24,26
Escudo Port.	22,04	22 —	22,03	22,04	21,95	22,04	22,04	22,04	22,04	22,02
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,95	8,9590	9 —	8,95	8,96	8,9590	8,95	8,95

Media dei titoli del 16 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,55
Redimibile 3,50% 1934 .	99,475
» 3,50% (Ricostruzione)	81,80
» 5% (Ricostruzione)	91,325
» 5% (Riforma fondiaria)	89,775
» 5% (Città di Trieste)	90,65
» 5% (Beni Esteri)	88,90
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,05
» 5,50% » » 1968-83	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	95,925
» » » 5,50% 1976 .	99,225
» » » 5% 1977 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1977 .	99,375
» » » 5,50% 1978 .	99,375
» » » 5,50% 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,80
» 5% (» 1° gennaio 1971) .	99,35
» 5% (» 1° aprile 1973)	97,875
» 5% (» 1° aprile 1974)	97,425
» 5% (» 1° aprile 1975)	96,825
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,275
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	96 —
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,78
1 Dollaro canadese	583,05
1 Franco svizzero .	145,497
1 Corona danese	83,69
1 Corona norvegese .	87,775
1 Corona svedese .	121,19
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga .	12,608
1 Franco francese	112,442
1 Lira sterlina .	1502,275
1 Marco germanico	169,895
1 Scellino austriaco .	24,264
1 Escudo Port.	22,03
1 Peseta Sp. .	8,959

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fontepatri »

Con decreto n. 1063 del 6 dicembre 1969, la signora Genoveffa Ducessois in Galli Paratesi, domiciliata a Lastra a Signa (Firenze), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Fontepatri » che sgorga in località Ponte del comune di Lastra a Signa (Firenze), in recipienti di vetro, della capacità, oltre che di un litro, anche di due litri e di mezzo litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 12 per le bottiglie da 2 litri, di cm. 13,4 × cm. 9,6 per quelle da 1 litro e di cm. 11 × cm. 8,1 per quelle da 1/2 litro suddivise in tre riquadri. Tali etichette saranno simili nel disegno e nelle diciture a quelle autorizzate con il decreto ACIS n. 648 del 2 gennaio 1957, e riporteranno, sul riquadro laterale destro, l'analisi batteriologica eseguita in data 22 ottobre 1968 dal professore Giuseppe Mazzetti, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Firenze, al posto di quella del 1951, che figura sul medesimo riquadro delle etichette di cui al citato decreto ACIS n. 648.

In fondo al riquadro centrale saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 648 del 2 gennaio 1957.

(11760)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1968 al 31 agosto 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1111/68, n. 1148/68 e n. 1242/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-8-68 al 15-8-68	dal 16-8-68 al 31-8-68	dal 1°-8-68 al 15-8-68	dal 16-8-68 al 31-8-68
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):				
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente. anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A o 17.05-A):				
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:				
		a) inferiore o uguale al 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	971,25	971,25	408,75	408,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.096,25	14.096,25	13.533,75	13.533,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	20.937,50	20.937,50	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.840,00	1.840,00	1.277,50	1.277,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.965,00	14.965,00	14.402,50	14.402,50
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	25.293,75	25.281,25	25.293,75	25.281,25
		c) superiore al 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.116,875	3.116,875	2.554,375	2.554,375
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	16.241,875	16.241,875	15.679,375	15.679,375
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.931,25	20.906,25	20.931,25	20.906,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00

(10529)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo della carriera direttiva speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel Bòllettino ufficiale n. 39, parte II, del 25 settembre 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1969, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo della carriera direttiva speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(11730)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5870 in data 25 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Cairo Montenotte, Mallare, Murialdo e Casanova Lerrone e nei consorzi di Toirano-Balestrino-Boissano, Nasino Castelbianco-Alto-Caprauna e Magliolo-Tovo S. Giacomo (frazioni Bardino);

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione dei posti resosi disponibili per intervenute rinunce dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Domenico Costante, residente nel comune di Bardineto, è dichiarato vincitore del consorzio medico Toirano-Balestrino-Boissano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 1° dicembre 1969

Il medico provinciale: LOMBARDI

(11737)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 9034 del 19 giugno 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine provinciale dei medici;

Visti i nominativi delle ostetriche condotte che hanno ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Fragalà dott. Edoardo, direttore di sezione della prefettura di Ancona;

Di Gregori dott. Torquato, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Giornelli prof. dott. Carlo, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale civile di Jesi;

Mazzanti dott. Werther, libero professionista specializzato in ostetricia;

Mariani Ideale, ostetrica condotta.

Segretario:

Mastrojanni dott. Domenico, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La suddetta commissione esaminatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso questo ufficio, ubicato in via Giannelli, 30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, nell'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 29 novembre 1969

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(11658)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.